



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Data 25/2/2015

N. 57

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE
DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE EX
ART. 24 C. 3 BIS DELLA LEGGE 114/2014.**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **10.10** nel Palazzo Municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la Giunta Comunale composta da:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1) DONADONI Paolo | - Sindaco |
| 2) COZZIO Emanuele | - Vice Sindaco |
| 3) TASSARA Beatrice | - Assessore |
| 4) PERUGGI Linda | - Assessore |
| 5) COSTA Valerio | - Assessore Esterno |

Risultano assenti i componenti di cui ai numeri: **5**

Presiede il Sindaco **Paolo DONADONI**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Marco MORDACCI;**

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco **Paolo DONADONI;**

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in calce trascritti;

Dopo esame e discussione;

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

l'approvazione dell'allegata proposta.

Successivamente, considerata l'urgenza, con separata votazione, la presente delibera, viene dichiarata immediatamente eseguibile.




COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

**SETTORE AREA DI LINEA 1 - Sviluppo del Territorio, Comunicazione, Servizi al
Cittadino
SERVIZIO Informatica**


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 63 del 24/02/2015

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DEL
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE EX ART. 24 C. 3 BIS
DELLA L. 114/2014**

Il Responsabile del Servizio


.....

Il Sindaco/Assessore proponente


.....

Approvata con delibera N° 57 del 25/2/2015

Immediatamente eseguibile : SI

NO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO CHE

- il comma 3-bis dell'art. 24 del D.L.90/2014 (comma inserito dalla legge 114/2014 di conversione del decreto) dispone che “*entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione*” le amministrazioni approvino un *Piano di informatizzazione*;
- il termine ordinatorio per ottemperare è scaduto in data 16 febbraio 2015;
- l'informatizzazione deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese;
- l'informatizzazione deve consentire la compilazione *online* delle richieste, con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID);
- le procedure informatizzate dovranno consentire il completamento e la conclusione del procedimento, il tracciamento dell'istanza, l'individuazione del responsabile e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto a ottenere una risposta;
- il piano deve prevedere la completa informatizzazione delle procedure;

DATO ATTO CHE:

- Il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID) ha trovato concreta attuazione nel DPCM 9 dicembre 2014 n. 285;
- Il DPCM 285/2014 ha il proprio fondamento nel D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
- Il CAD individua la “*carta di identità elettronica*” e la “*carta nazionale dei servizi*” quali strumenti per l'accesso ai servizi in rete delle P.A.;
- Ciò nonostante, le singole P.A. hanno facoltà di consentire l'accesso ai loro servizi web anche con strumenti diversi, purché questi permettano di identificare il soggetto richiedente il servizio;
- Lo SPID permetterà tale identificazione e potrà dunque essere adottato quale strumento alternativo a “*carta di identità elettronica*” e “*carta nazionale dei servizi*”;
- In attesa della concreta utilizzabilità dello SPID le P.A. dovranno comunque dotarsi di un sistema di identificazione a esso equivalente;

- Il DPCM 13 novembre 2014 detta le regole tecniche per la *“formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni”* e impone la dematerializzazione di documenti e processi entro 18 mesi dall’entrata in vigore, quindi entro l’11 agosto 2016;

RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano di Informatizzazione del Comune di Santa Margherita Ligure, facente parte integrante del presente atto;

DELIBERA

1. di approvare il Piano di Informatizzazione dell’Ente a norma dell’art. 24 c. 3-bis della Legge 114/2014;
2. di trasmettere la presente deliberazione ai dirigenti per gli adempimenti di competenza;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 del TUEL.


PARERI

Il Dirigente/Funzionario incaricato di P.O. del AREA DI LINEA 1 - Sviluppo del Territorio, Comunicazione, Servizi al Cittadino/ in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 63 in data 24/02/2015 dell'Informatica che precede, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; esprime parere ~~FAVOREVOLE/CONTRARIO~~

Alla presente sono uniti n. 2 intercalari e n. 1 allegati per complessive n. 10 fasciate utili.

Data 25/2/2015

Il Dirigente /Il Funzionario inc. di P.O.




Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO

~~FP~~ La proposta non assume rilevanza ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile.

Data 25 FEB 2015

Il Dirigente Responsabile



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE



Certificato di pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'albo pretorio in data **19 MAR 2015**
e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs.267/2000;
- E' stata comunicata con lettera in data **19 MAR 2015**
ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000.

Li, **19 MAR 2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE



Diventa esecutiva il _____ dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Allegato _____ alla deliberazione
90 N° 57 del 25/2/2015



**COMUNE DI
SANTA MARGHERITA LIGURE**

PIANO DI INFORMATIZZAZIONE
(art. 24 co. 3-bis del D.L. 90/2014)

RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione con modificazioni del DL 24 giugno 2014 n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, ha introdotto all'art. 24 comma 3-bis, l'obbligo per gli enti locali di approvare un piano di informatizzazione delle procedure che permetta a cittadini e imprese la compilazione e presentazione on-line, mediante procedure guidate, di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, con una completa informatizzazione del relativo procedimento.

La norma, di cui al comma 3-bis, si abbina, per quanto riguarda l'edilizia e le attività produttive, a quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 24 della Legge 11/2014, il quale prevede l'adozione, in sede di conferenza unificata, di moduli unificati e standardizzati a livello nazionale.

Ad esse si uniscono le norme di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante misure per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il quale prevede:

- all'art. 7 che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'art. 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al DL 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del DL 24 gennaio 2006, n. 36 e del DL 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;
- all'art. 12 l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività, nonché direttive, circolari, programmi e istruzioni emanati e ogni altro atto che dispone in generale sui procedimenti;
- all'art. 23 che le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione, di cui sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto;
- all'art. 24 comma 1 che le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li mantengono costantemente aggiornati;
- all'art. 24 comma 2 che le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- all'art. 32 comma 2 che le amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, pubblicano i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo,

nonché i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente;

- all'art. 35 l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza ed in particolare:
 - breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
 - l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
 - il nome del responsabile del procedimento e dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
 - per i provvedimenti a istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
 - le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
 - il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentali rilevante;
 - i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero quelli per i quali il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
 - il link di accesso al servizio on line, ove già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
 - i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento;
 - la modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;

Le norme precedenti si innestano sulle indicazioni del CAD, di cui al DL 7 marzo 2005 n. 82 da ultimo aggiornato, con le modifiche apportate dal DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede:

- all'art. 7 comma 1 che le pubbliche amministrazioni provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tal fine sviluppano l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti;

- all'art. 10 comma 1 che lo sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 38, comma 3 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica;
- all'art. 12 comma 1 che le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II dello stesso decreto;
- all'art. 12 comma 2 che le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza;
- all'art. 12 comma 3 che le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi;
- all'art. 12 comma 5 che le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni;
- all'art. 12 comma 5-bis che le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via telematica di servizi a cittadini e imprese anche con l'intervento di privati;
- all'art. 13 comma 1 che le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'art. 7-bis del DL 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie, ai sensi dell'art. 8 della Legge 9 gennaio 2004, n. 4;
- all'art. 15 comma 1 che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- all'art. 50 che i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e il riutilizzo, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati;
- all'art. 52 comma 1 che le pubbliche amministrazioni consentano l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti, pubblicando nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei

metadati e delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo.

Viene inoltre considerato, nel quadro normativo di riferimento, l'art. 43 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., il quale prevede che, al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

Per quanto riguarda invece la formazione, trasmissione, conservazione e validazione dei documenti informatici vengono considerate le modalità tecniche contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 che disciplinano compiutamente il documento informatico, sul quale si fonda in realtà l'impianto normativo sopra richiamato.

Si richiamano infine, in materia di sportello unico per le attività produttive, il DPR 160/2010 e la legge regionale 10/2012.

OBIETTIVI DEL PIANO

Il piano di informatizzazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute a redigere, aggiornare annualmente e realizzare, rappresenta uno strumento di analisi e organizzazione interna dei procedimenti nel quale, identificati alcuni importanti obiettivi in materia di automazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese, e alla luce dello stato organizzativo attuale, si identificano le azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi stessi. Tale strumento di pianificazione si articola in un periodo di tre anni.

STATO ORGANIZZATIVO ATTUALE

Alla data odierna (inizio 2015) il Comune di Santa Margherita Ligure non dispone di un sistema di autenticazione on-line utilizzabile da soggetti esterni, i quali, pertanto, non hanno la possibilità, ad esempio, di verificare lo stato di avanzamento di un'istanza presentata senza interagire con un addetto (telefono, email, fax).

Eccezione a quanto sopra è rappresentata dalla procedura di presentazione istanze al SUAP, che prevede la pubblicazione in apposita sezione (di libero accesso) dello stato di avanzamento dell'istanza stessa.

I soggetti esterni, inoltre, in mancanza di strumenti che permettano la compilazione di istanze direttamente sul portale web istituzionale, possono solo accedere ai contenuti pubblicati e scaricare eventuale modulistica da compilare e presentare all'ente utilizzando fax o caselle di posta elettronica (tradizionale o certificata); quest'ultima, in particolare, è collegata al sistema di protocollo informatico e permette la registrazione dei documenti inviati in modalità semi automatica.

In sintesi, la posta elettronica e i contenuti pubblici presenti sul portale web istituzionale rappresentano oggi i soli canali di comunicazione informatizzata fra ente e utenza esterna.

PIANIFICAZIONE

Il piano di informatizzazione si articola nel triennio 2015-2017 come nel seguito descritto.

Entro il 2015

L'ente effettuerà un'analisi sui procedimenti interni, già rilevati ed elencati sul portale web istituzionale nella apposita sezione dedicata alla trasparenza, stabilendo fra essi delle priorità alla luce dei seguenti criteri, in ordine di importanza:

- rilevanza del processo per la cittadinanza in termini di numero di soggetti potenzialmente coinvolti e margine di semplificazione ottenibile dall'adozione di nuovi strumenti;
- minore complessità di realizzazione in termini economici e tecnici;

Contestualmente si procederà all'individuazione di soluzioni tecnologiche atte alla semplificazione dei processi stessi; in particolare verrà individuato uno strumento di autenticazione sul portale web istituzionale (in attesa della disponibilità dello strumento istituzionale SPID) che permetta agli utenti esterni, previa registrazione con procedura da definire, di accedere a un'area riservata nella quale compilare, mediante procedura guidata, istanze, dichiarazioni, segnalazioni, e nella quale conoscerne in ogni momento lo stato di lavorazione.

Entro il 2017

Alla luce dell'analisi suddetta verranno progressivamente rivisti i procedimenti dell'ente, che passeranno dalla attuale forma di gestione cartacea o a mezzo email a una forma maggiormente interattiva e semplificata secondo i criteri precedentemente espressi.

SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO

L'attuazione del piano richiede, già nella prima fase di analisi, la compartecipazione di diversi soggetti, andando a coinvolgere l'intero insieme di procedimenti dell'ente. In particolare si identificano, quali soggetti di riferimento:

- Il Segretario comunale
- I Dirigenti
- Le posizioni organizzative
- I responsabili di procedimento
- I singoli operatori addetti alle procedure
- Possibili enti terzi

STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO

Gli obiettivi di semplificazione descritti richiedono l'adozione di nuovi strumenti informatici e l'integrazione fra essi e quelli presenti. Il flusso di informazioni fra cittadino ed ente attraversa, infatti, diversi livelli partendo dal portale web, arrivando alle basi dati interne dei singoli applicativi e viceversa. L'ente individuerà i partner tecnologici opportuni con i quali operare le trasformazioni richieste.

E' altresì prevista un'opportuna formazione degli operatori per guidarli nella transizione dalla attuale organizzazione dei processi di loro competenza alla nuova.

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

E' previsto un aggiornamento con cadenza almeno annuale (al 31/05) del presente piano di informatizzazione.

VALUTAZIONE

Durante la fase di realizzazione del piano saranno effettuate, mediante semplici procedure, rilevazioni del grado di soddisfazione da parte dell'utenza esterna dei servizi erogati; tali informazioni supporteranno il proseguimento delle attività indicando con maggiore chiarezza le eventuali difficoltà riscontrate, permettendo eventuali revisioni delle priorità.